

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale per la semplificazione dell'attività legislativa e dei lavori d'Aula.**

Premesso che il Regolamento interno del Consiglio regionale di cui è dotata l'Assemblea è stato originariamente approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 proprio allo scopo di *“dare attuazione al nuovo Statuto regionale e (omissis) consentire all'Assemblea regionale di meglio far fronte alle nuove competenze e funzioni ad essa attribuite dalle norme costituzionali e statutarie.”*;

Considerato che risulta fondamentale rafforzare il concetto di *accountability* dell'istituzione regionale di cui il Consiglio è la massima espressione di delegazione di funzioni legislative da parte del corpo elettorale in virtù del processo democratico che ne determina la composizione e, conseguentemente, la positiva e fruttifera dialettica tra maggioranza e opposizione;

Ritenuto dunque che si debbano a tal fine apportare modifiche al regolamento di funzionamento dell'Assemblea al fine di efficientare il percorso di formazione delle leggi, preservando le prerogative delle opposizioni e consentendo, al contempo, una semplificazione degli iter procedurali correlati;

Visti:

- L'art. 35, c. 4 dello Statuto;
- Il Capo X del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO REGIONALE**

**DELIBERI**

1. Di approvare le seguenti modifiche al vigente regolamento interno del Consiglio regionale:
  - a) Prima del comma 1 dell'art. 37 è inserito il seguente comma:  
*“Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi predisposti dalle rispettive presidenze in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei progetti di legge e degli altri affari assegnati e contenuti nel programma di cui all'articolo 19.”*;
  - b) Il comma 2 dell'art. 54 è sostituito dal seguente:  
*“2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, con la presenza dell'Assessore competente per materia, salvo quanto disposto dagli articoli 58 e 96.”*;
  - c) Dopo il comma 2 dell'art. 54 è aggiunto il seguente:  
*“ 2 bis. Il Presidente della Giunta indica quali assessori debbano essere presenti allo svolgimento della seduta oltre a quanto previsto al comma 2.”*;
  - d) Al comma 2 dell'art. 55 le parole *“ogni Consigliere”* sono sostituite dalle seguenti:  
*“un Consigliere per Gruppo”*;
  - e) Dopo il comma 2 dell'art. 55 sono aggiunti i seguenti:  
*“2 bis. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni si provvede alla relativa iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso avviso dell'assemblea che può deliberare di procedere immediatamente alla discussione. Sulla richiesta di discussione immediata possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre*

minuti. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

2 ter. La discussione può chiudersi con una risoluzione.”;

- f) Al secondo periodo del comma 1 dell’art. 56 le parole “ogni Consigliere” sono sostituite dalle seguenti:  
“un Consigliere per Gruppo”;
- g) Dopo il comma 3 dell’art. 61 è aggiunto il seguente:  
“3 bis. Ogni Consigliere può effettuare Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno a fine seduta per non più di due minuti.”;
- h) Al termine del comma 6 dell’art. 69, le parole “,che può essere utilizzato con uno o più interventi riservando comunque almeno un terzo del tempo complessivo agli interventi delle opposizioni” sono soppresse;
- i) Al termine del primo periodo del comma 1 dell’art. 72, dopo le parole “...a ciò delegato” sono aggiunte le seguenti:  
“per non più di dieci minuti.”;
- j) Dopo il comma 1 dell’art. 72 è aggiunto il seguente:  
“1 bis. Analoga facoltà compete ai consiglieri dissenzienti, limitatamente ad un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il gruppo di appartenenza e per un tempo non superiore ad un minuto ciascuno.”;
- k) Al primo periodo del comma 1 dell’art. 84, le parole “e i subemendamenti”, e al secondo periodo del medesimo comma le parole “e subemendamenti” dopo le parole “...Detti emendamenti”, sono soppresse;
- l) Al comma 2 dell’art. 84, le parole “e i subemendamenti” sono soppresse;
- m) Al comma 4 dell’art. 84, le parole “di ogni seduta” sono sostituite dalle seguenti:  
“della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono”;
- n) Dopo il comma 1 dell’art. 85 sono aggiunti i seguenti:  
“1 bis. Spetta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari assumere le decisioni per la ripartizione del tempo complessivo dedicato alla trattazione degli argomenti indicati nel calendario di cui all'articolo 13 e iscritti all'ordine del giorno della seduta. Il tempo complessivo comprende, oltre a quello della discussione generale e dei singoli articoli, la trattazione delle questioni pregiudiziali e sospensive, degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto; sono esclusi gli interventi dei relatori e del rappresentante della Giunta regionale, per i quali sono distintamente stabiliti i tempi, nonché le operazioni materiali di voto.  
1 ter. La Conferenza decide a maggioranza dei quattro quinti dei voti rappresentati in Consiglio regionale. Nel caso in cui non si determini tale maggioranza, la decisione è assunta dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza.  
1 quater. Il tempo complessivo è ripartito tra ciascun gruppo, per una parte in misura uguale per tutti i gruppi e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi stessi.”;
- o) Dopo il comma 2 dell’art. 85 sono aggiunti i seguenti:  
“2 bis. I consiglieri eventualmente dissenzienti dal proprio gruppo hanno diritto ad intervenire al di fuori del tempo assegnato ai rispettivi gruppi.

2 ter. Per il gruppo misto la parte di tempo determinata in misura uguale è ripartita tra i singoli consiglieri. In ogni caso è assegnato a ciascun gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti.”;

- p) Il comma 5 dell’art. 85 è soppresso;
  - q) Dopo il comma 7 dell’art. 86 è aggiunto il seguente:  
“7 bis. Il Presidente può modificare l’ordine delle votazioni qualora lo repute opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.”;
  - r) Il primo periodo del comma 1 dell’art. 87, dalle parole “Nel corso...” Sino alle parole “...in esame.” È sostituito dal seguente:  
“Sino alla fine della discussione sulle linee generali del provvedimento in esame possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di indicazione alla Giunta in relazione alla legge in esame.”;
  - s) Al secondo periodo del comma 1 dell’art. 87, le parole “...ad articoli già approvati o...” sono soppresse.
  - t) Al termine del comma 2 dell’art. 87, le parole “Se il proponente insiste ed il Presidente ritenga opportuno consultare l’Assemblea, questa decide per votazione palese, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.” sono soppresse;
  - u) Al termine del comma 3 dell’art. 87, le parole “che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dall'articolo 69.” sono sostituite con le seguenti:  
“prevedendo una dichiarazione di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.”;
  - v) Dopo il comma 6 dell’art. 102 sono aggiunti i seguenti:  
“6 bis. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari assume le decisioni per la ripartizione del tempo complessivo dedicato alla trattazione degli argomenti indicati nelle mozioni iscritti all'ordine del giorno della seduta. Il tempo complessivo comprende, oltre a quello della discussione generale, anche quello per le dichiarazioni di voto;  
6 ter. Gli interventi sulla mozione non possono superare i cinque minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.  
6 quater. Il proponente di una mozione diritto di replica per una sola volta, anche prima della chiusura della discussione.  
6 quinquies. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.”;
  - w) Al termine del comma 3 dell’art. 103, le parole “...o da almeno tre consiglieri” sono soppresse.
- .....